

## **Un quesito sul concetto di gestione di rifiuti ai fini della contestazione del relativo illecito**

**Domanda:** Sono un operatore di polizia giudiziaria ambientale e mi chiedo, al fine di contestare “in negativo” il reato di gestione illecita di rifiuti, qual è l’esatto concetto “in positivo” di gestione di rifiuti delineato dalla normativa di settore

**Risposta (a cura del Dott. Maurizio Santoloci):** La gestione dei rifiuti riguarda la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario (art. 183, comma 1, lett. n) D. Lgs. n. 152/06). Dunque, a seguito del recepimento delle disposizioni della Direttiva 2008/98/Ce ad opera del D.Lgs. n. 205/2010, i “commercianti” e gli “intermediari” entrano di diritto nel concetto di gestione dei rifiuti delineato dalla normativa di settore.

Nell’ambito della gestione rientra anche la bonifica dei siti inquinati che, rispetto al passato, riceve una disciplina organica di particolare interesse, soprattutto sotto il profilo dell’effettività della tutela degli interessi pubblici.

La gestione dei rifiuti è il vero cardine su cui si incentra la normativa nazionale, in linea tra l’altro con la disciplina comunitaria, in alternativa al pregresso concetto basato sulla nozione di rifiuto da un lato e la nozione di smaltimento dall’altra.

Mentre in passato rientrava tutto nel concetto di “smaltimento”, per cui la raccolta era smaltimento, il trasporto era smaltimento, il recupero era smaltimento, oggi invece la parola d’ordine è la gestione dei rifiuti, nell’ambito della quale le attività di smaltimento si distinguono nettamente da quelle di raccolta, trasporto, smaltimento e recupero.

La “gestione dei rifiuti” in senso stretto é articolata nelle diverse fasi della raccolta, trasporto, smaltimento e recupero, con una fase intermedia e transitoria individuabile nello “stoccaggio” (che si articola nel “deposito preliminare” prima dello smaltimento e nella “messa in riserva” prima del recupero).

A livello autorizzatorio e sanzionatorio le conseguenze sono direttamente connesse ad ognuno di questi momenti, giacché il termine “gestione” - allorquando viene riportato dalla norma - ha un carattere globale rispetto alle quattro fasi sopra espresse; dunque a livello formale detto termine si intende riferito agli obblighi riguardanti raccolta, trasporto, smaltimento e recupero.

Dunque al fine di contestare “in negativo” il reato di gestione illecita di rifiuti vanno considerati in via preliminare questi concetti/base “in positivo” previsti dalla normativa specifica di settore vigente.<sup>1</sup>

Consegue, ad esempio, che laddove nel sistema sanzionatorio, al di là dei singoli casi di previsione specifica e selettiva (ad es. la discarica abusiva), si prevede un illecito per chi non ottempera agli obblighi riguardanti la gestione dei rifiuti, si deve leggere ed intendere che tale ipotesi illegale è riservata a tutte le fasi sopra espresse nelle loro specifiche manifestazioni.

*Publicato il 2 ottobre 2016*

---

<sup>1</sup> Dal libro **“Rifiuti: il percorso gestionale”** edizione settembre 2016 a cura di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani – Diritto all'ambiente Edizioni [www.dirittoambientedizioni.net](http://www.dirittoambientedizioni.net) : “ (...) Relativamente al concetto di “gestione dei rifiuti” la Cassazione ha sottolineato che: “in tema di rifiuti, il concetto di gestione del rifiuto – non va inteso in senso imprenditoriale, ovvero come esercizio professionale dell'attività tipicizzata, ma in senso ampio, comprensivo di qualsiasi contributo, sia attivo che passivo, diretto a realizzare una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione del rifiuto” (Cassazione Penale, Sezione III, sentenza del 10 giugno 2010, n. 22033). La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione e nella gestione dei rifiuti. Al riguardo ricordiamo come l'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 22/1997 già prevedeva la responsabilizzazione e la cooperazione di tutti i soggetti “coinvolti”, a qualsiasi titolo, nel ciclo di gestione non soltanto dei rifiuti ma anche degli stessi “beni da cui originano i rifiuti”. Anche il previgente art. 178, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 aveva ribadito il principio di “responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti”. Principio che è stato puntualmente confermato anche dopo le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 205/2010, art. 178, comma 1, D.Lgs. n. 152/06: “La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. (...)”. Sul punto la Corte di Cassazione ha sempre sottolineato che: “...in tema di gestione dei rifiuti, le responsabilità per la sua corretta effettuazione, in relazione alle disposizioni nazionali e comunitarie, gravano su tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo dei beni dai quali originano i rifiuti stessi, e le stesse si configurano anche a livello di semplice istigazione, determinazione, rafforzamento o facilitazione nella realizzazione degli illeciti.” (così Cassazione Penale - Sez. III - sentenza dell'11 febbraio 2008, n. 6420). Da osservare che, in tema di gestione dei rifiuti, il reato di cui all'art. 256, comma quarto, D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, (gestione dei rifiuti con inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione) “ha natura di reato di mera condotta, per la cui integrazione non assume rilievo l'idoneità della condotta a recare concreto pregiudizio” al bene finale, atteso che il bene protetto è anche quello strumentale del controllo amministrativo da parte della pubblica amministrazione.(Cassazione Penale - Sez. III - sentenza del 18 aprile 2007, n. 15560) (...)”.